API INDUSTRIA

ASSOCIAZIONE PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA PROVINCIA DI VERONA

Newsletter

Ufficio Ambiente e Sicurezza

n. 4 - 2016

Giugno

Verona, 30 giugno 2016

VERONA

Via Albere, 21 - Centro Palladio - C.A.P. 37138

Tel. 045/8102001 - Fax 045/8101988 - 8101966

www.apiverona.it e-mail: info@apiverona.net

ADERENTE CONFIMI

SOMMARIO

I testi integrali delle normative citate sono scaricabili sul sito www.apiverona.it nella sezione News A&S

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Variazione iscrizione affitto d'azienda 3
CODICE APPALTI E ACQUISTI VERDI (GPP) - Decreti attuativi 3
EMISSIONI IN ATMOSFERA – Nuovo Piano Regione Veneto 4
MUD 2016 – Entro il 29.06.2016 sanzioni ridotte per i ritardatari 5
PRELIEVI ACQUE SOTTERRANEE – Linee guida Regione Veneto D.G.R. n. 225/2016 5
REGISTRO PILE – Rinnovato il sistema informatico 6
SISTRI – Nuovo Testo Unico DM 78/2016 6
SISTRI – Aggiornamento, nuovo Manuale e Procedure 8

NEWS SICUREZZA

INAIL BANDO ISI 2015 – On line gli elenchi cronologici domande 8
INAIL - Online otto opuscoli che aiutano a prevenire gli infortuni 9
INAIL – Quaderni per la Salute e la Sicurezza, le piscine 9
PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica uffici, DM 08.06.2016 10
RISCHIO CANCEROGENO FORMALDEIDE – Documento Valutazione Rischi 10
TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO – Testo aggiornato ed. giugno 2016 10

NEWS AREA TECNICA

BASSA TENSIONE - Nuovo D.Lgs. n. 86/2016 11
COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA – Nuovo D.Lgs. n. 80/2016 11
DIRETTIVA ATEX – Nuovo D.Lgs. 85/2016 11
DIRETTIVA PED - Nuovo regolamento, D.Lgs. n.26/2016 12
FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa 13
REACH - Inventario ECHA sostanze con criteri ex Allegato III REACH 13
REACH - Nuove pagine MISE per utilizzatori a valle 14
RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE - Nuovo D.Lgs. 82/2016 15
SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI - Recepite le nuove direttive europee 15
SOSTANZE PERICOLOSE – Aggiornamenti sito ECHA 16

APPROFONDIMENTI

CALDO E RAMADAN: COME GESTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO 17

NEWS AMBIENTE

ALBO GESTORI AMBIENTALI - Variazione iscrizione in caso di affitto d'azienda, Circ. 536/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2066

Emanata dal Comitato Nazionale Albo Gestori Ambientali la circolare n.536 del 27 maggio 2016, contenente chiarimenti in merito all'applicazione della delibera n. 7 del 25 novembre 2014 relativa all'affitto d'azienda.

Il Comitato ritiene che tra i casi di variazione dell'iscrizione all'Albo che prevedono il trasferimento dell'iscrizione stessa ad altro soggetto giuridico, è ricompreso anche l'affitto di azienda o di ramo di azienda, a condizione che tali titoli non abbiano durata inferiore a 5 anni a decorrere dalla data di efficacia dell'iscrizione all'Albo dell'impresa locataria, oppure, in caso di impresa già iscritta, abbiano una durata almeno pari al residuo di validità dell'iscrizione.

CODICE APPALTI E ACQUISTI VERDI (GPP) - Pubblicati due decreti attuativi
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2089

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n.31 del 7 giugno 2016 due nuovi Decreti del Ministero dell'Ambiente del 24 maggio 2016, emanati per favorire la sostenibilità ambientale negli appalti. I decreti sono in attuazione del Piano nazionale d'azione per i GPP, secondo le recenti modifiche apportate dalla Legge "Green economy" e dal nuovo Codice Appalti, e sono finalizzati a supportare l'utilizzo di prodotti riciclati negli appalti pubblici.

Si ricorda che Acquisti Verdi o GPP (Green Public Procurement) è definito dalla Commissione europea come "[...] l'approccio in base al quale le Amministrazioni Pubbliche integrano i criteri ambientali in tutte le fasi del processo di acquisto, incoraggiando la diffusione di tecnologie ambientali e lo sviluppo di prodotti validi sotto il profilo ambientale, attraverso la ricerca e la scelta dei risultati e delle soluzioni che hanno il minore impatto possibile sull'ambiente lungo l'intero ciclo di vita".

Si tratta di uno strumento di politica ambientale volontario che intende favorire lo sviluppo di un mercato di prodotti e servizi a ridotto impatto ambientale attraverso la leva della domanda pubblica. Le autorità pubbliche che intraprendono azioni di GPP si impegnano sia a razionalizzare acquisti e consumi che ad incrementare la qualità ambientale delle proprie forniture ed affidamenti (cfr. il manuale Buying Green! predisposto per conto della Commissione Europea).

Il primo Decreto reca il titolo: "Incremento progressivo dell'applicazione dei criteri minimi ambientali negli appalti pubblici per determinate categorie di servizi e forniture" ed interviene su quanto previsto all'articolo 34, comma 3 del Nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50).

La nuova disciplina stabilisce, relativamente alle categorie di forniture ed affidamenti non connessi agli usi finali di energia, un incremento progressivo della percentuale del 50% del valore a base d'asta al quale è obbligatorio applicare le relative tecniche e le clausole contrattuali dei criteri ambientali minimi (CAM), che dovrà essere applicato nelle procedure pubbliche per l'affidamento di:

- servizi di pulizia, anche laddove resi in appalti di global service, e forniture di prodotti per l'igiene, quali detergenti per le pulizie ordinarie, straordinarie;
- servizi di gestione del verde pubblico e forniture di ammendanti, piante ornamentali e impianti di irrigazione;
- servizi di gestione dei rifiuti urbani;
- forniture di articoli di arredo urbano;
- forniture di carta in risme e carta grafica.

Per tali affidamenti, l'obbligo delle stazioni appaltanti di inserire nella documentazione di gara almeno le "specifiche tecniche" e le "clausole contrattuali" dei CAM si applica in misura non inferiore alle seguenti percentuali del valore dell'appalto, nel rispetto dei seguenti termini:
il 62% dal 1° gennaio 2017;
il 71% dal 1° gennaio 2018;
l'84% dal 1° gennaio 2019;
il 100% dal 1° gennaio 2020.
Fino alla data del 31 dicembre 2016 le amministrazioni sono comunque tenute a rispettare almeno la percentuale del 50% del valore a base d'asta.

Il secondo Decreto pubblicato in GU determina invece "i punteggi premianti per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici e per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione, e dei punteggi premianti per le forniture di articoli di arredo urbano". Nello specifico, per i Cam dei servizi di costruzione, ristrutturazione, e manutenzione degli edifici, il Decreto chiarisce che "ai progetti che prevedono l'utilizzo di materiali o manufatti costituiti da un contenuto minimo di materiale post consumo, derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, maggiore rispetto a quanto indicato nelle corrispondenti specifiche tecniche, è assegnato un punteggio pari almeno al 5% del punteggio tecnico".

Per i Cam relativi alle forniture di articoli di arredo urbano, invece, "all'offerta di articoli in plastica o miscele di gomma-plastica, plastica-legno e gomma, quali panchine, tavoli, panche, elementi di parchi giochi o altri analoghi articoli di arredo urbano, costituiti da materiale riciclato post consumo o derivante dal recupero degli scarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi, in una percentuale compresa tra il 60% e il 90% del peso complessivo del bene, è assegnato un punteggio pari al 5% del punteggio tecnico".

EMISSIONI IN ATMOSFERA – Nuovo Piano Regione Veneto Tutela e Risanamento Atmosfera
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2095

Approvato il nuovo Piano della Regione Veneto per la tutela e risanamento dell'atmosfera P.R.T.R.A. con Delibera del Consiglio Regionale n. 90 del 19 aprile 2016 recante: "*Aggiornamento del Piano regionale di tutela e risanamento dell'atmosfera*".

La delibera, pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 44 del 10 maggio 2016, riporta una serie di misure di carattere programmatico che necessitano di successivi provvedimenti applicativi.
Il nuovo Piano comprende quattro parti: 1) Documento di Piano (Allegato A); 2) Rapporto ambientale (Allegato B); 3) Rapporto ambientale – sintesi non tecnica (Allegato C);4) Normativa generale (Allegato D).

Gli ambiti di intervento sono in particolare l'utilizzazione delle biomasse in impianti industriali, il contenimento dell'inquinamento industriale e da impianti di produzione energetica, interventi di riconversione del patrimonio edilizio in funzione del risparmio energetico, interventi sul trasporto merci e multi modalità e sul trasporto passeggeri, emissioni da cantieri di costruzione civili e di grandi infrastrutture.

MUD 2016 – Entro il 29.06.2016 sanzioni ridotte per i ritardatari
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2094

Si ricorda che il 30 aprile 2016 è scaduto il termine per la presentazione del MUD relativo all'anno 2015.

Per il ritardo o per la mancata presentazione sono previste le seguenti sanzioni:

- se presentato entro 60 giorni dalla scadenza (entro il 29.06.2019) si applica una sanzione da 26,00 euro a 160,00 euro
- se presentato oltre i 60 giorni dalla scadenza, o in caso di omessa dichiarazione o dichiarazione incompleta o inesatta si applica una sanzione da 2.600,00 euro a 15.500,00 euro.

PRELIEVI ACQUE SOTTERRANEE – Linee guida Regione Veneto D.G.R. n. 225/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2074

Pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regione Veneto n. 23 dell'11 marzo 2016 la Delibera Giunta Regionale 3 marzo 2016, n. 225 contenente le "Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque (PCR n. 107 del 5/11/2009), come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015".

Il provvedimento fornisce chiarimenti in merito alla disciplina dei prelievi di acque dal sottosuolo; infatti l'art. 40 del PTA stabilisce un divieto generale a nuove concessioni di derivazione che interferiscono con le falde acquifere protette, cioè delle falde utilizzate per alimentare acquedotti di pubblico interesse e quindi sottoposte a tutela (gli allegati E1 ed E2 precisano in quali comuni si trovano dette falde protette).

Sono previste delle deroghe a tale divieto per determinati utilizzi; infatti l'art. 40 comma 1 del PTA prevede che "dalle falde acquifere protette possono essere assentite esclusivamente le istanze di:

a) derivazione di acque sotterranee per uso termale e minerale di cui alla legge regionale 10 ottobre 1989, n. 40 "Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali" e successive modificazioni;
b) derivazione di acque sotterranee per uso potabile, igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti pubblici;
c) derivazione di acque sotterranee per uso potabile e igienico sanitario e antincendio, avanzate da soggetti privati qualora relative ad aree non servite da acquedotto;
d) derivazione di acque sotterranee per la preparazione e confezionamento dei prodotti dell'industria alimentare;
e) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo avanzate da consorzi di bonifica o da altri soggetti da utilizzarsi al di fuori dei periodi di fornitura stagionale da parte del consorzio di bonifica, nel limite di una portata media, su base annua, non superiore a 6 l/s, previa installazione di idonee apparecchiature per la registrazione delle portate istantanee estratte; salvo quanto disposto dai successivi commi 14 bis e 14 quater;
f) derivazione di acque sotterranee per impianti funzionali all'esercizio di un pubblico servizio;
g) riconoscimento o concessione preferenziale di cui all'articolo 4 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici" e successive modificazioni;
h) varianti in aumento della portata concessa, anche in fase di rinnovo delle concessioni di derivazione per qualsiasi altro uso, previa verifica della sostenibilità, da parte dell'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione;

i) derivazione di acque sotterranee per uso irriguo relative a interventi di miglioramento fondiario ammessi a contributo dal Piano di Sviluppo Rurale, che comportino un effettivo e documentato risparmio della risorsa idrica".

Con il nuovo provvedimento regionale sono fornite indicazioni sia per l'applicazione del divieto generale sia sulle condizioni per le deroghe a tale divieto.

REGISTRO PILE – Rinnovato il sistema informatico

http://www.apiverona.it/section_contents/view/2096

Fonte sito www.registropile.it

Resa disponibile da maggio 2016 una nuova versione della piattaforma telematica del Registro nazionale dei produttori di pile ed accumulatori.

La nuova versione comporta una reingegnerizzazione complessiva delle funzionalità già presenti e una notevole semplificazione della procedura di compilazione e presentazione delle pratiche, mantenendo comunque le caratteristiche di sicurezza e affidabilità.

Sono state previste nuove funzionalità di monitoraggio per il comitato di vigilanza e per i sistemi collettivi, analoghe a quelle già implementate per il registro AEE.

Aggiornato anche il manuale alla nuova versione del registro; detto manuale fornisce al produttore nazionale, al produttore estero e al rappresentante nazionale che opera in suo conto, tutte le informazioni necessarie per l'accesso alla scrivania, per la compilazione delle pratiche di iscrizione variazione e cancellazione e comunicazione annuale, nonché per la trasmissione delle pratiche.

Si ricorda che il D.Lgs. n. 188/2008 recante "Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE" prevede all'art. 14 l'istituzione presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, del Registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori e stabilisce, che il produttore di pile e accumulatori, può immettere sul mercato tali prodotti solo a seguito di iscrizione presso la Camera di Commercio di competenza.

Le Camere di commercio comunicano all'ISPRA l'elenco delle imprese identificate come produttori di pile e accumulatori e dei sistemi collettivi operativi.

Tali informazioni vanno ad alimentare il Registro nazionale, insieme alle comunicazioni relative alla quantità e alle tipologie di pile e accumulatori immessi sul mercato che le imprese sono tenute a trasmettere annualmente, entro il 31 marzo. Ecocerved, società per l'ambiente delle Camere di Commercio, supporta il sistema camerale per tutto quanto riguarda gli adempimenti sopra indicati.

SISTRI – Nuovo Testo Unico DM 78/2016

http://www.apiverona.it/section_contents/view/2067

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 il Decreto del Ministero dell'ambiente n. 78 del 30 marzo 2016 contenente il Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'art. 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 15.

Il nuovo decreto, in vigore dal prossimo 8 giugno 2016, abroga il precedente Testo Unico del SISTRI, il DM n. 52/2011. Il DM 78/2016 riordina la legislazione vigente e rinvia molte norme attuative ad una serie di futuri decreti in attesa del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti previsto dall'art. 11, comma 9-bis, del D.L. n. 101/2013 convertito dalla Legge n. 125/2013.

Di fatto l'attuale SISTRI rimane invariato; in attesa dei decreti ministeriali con le nuove modalità di utilizzo del sistema, sono confermate le attuali modalità definite dai manuali e dalle guide rese disponibili sul sito di SISTRI (previo visto di approvazione dal Ministero dell'Ambiente), che prevedono l'uso per accedere a SISTRI dei dispositivi USB e l'utilizzo delle black box per la tracciabilità dei veicoli che trasportano rifiuti pericolosi.

Restano invariate le sanzioni, ad oggi applicate solo per la mancata iscrizione ed il mancato versamento del contributo annuale ex art. 260-bis del d.lgs. 152/2016 (il nuovo DM 78/2016, prevedendo una revisione degli importi dei contributi annuali, conferma per il 2016 gli importi già previsti ex DM 52/2016 e ora indicati nell'allegato 1 DM 78/2016.

Rimane la scadenza annuale del 30 aprile per il relativo versamento). Fino al 31 dicembre 2016 non sono applicate le sanzioni per il mancato o non corretto utilizzo di SISTRI, mentre rimane obbligatoria e sanzionata la tenuta dei registri di carico e scarico e dei formulari di trasporto cartacei.

Il nuovo DM 78/2016 conferma l'attuale campo di applicazione; continuano ad essere obbligati all'iscrizione ed all'utilizzo di SISTRI ex art. 188-ter, comma 1, del d.lgs. 152/2006 – a seguito della modifica apportata dal d.l. 101/2013 – come meglio specificato con d.m. 24 aprile 2014, i seguenti soggetti:

- i produttori iniziali di rifiuti pericolosi, che occupano più di dieci dipendenti, con riferimento ai soli rifiuti speciali derivanti da attività di costruzione, demolizione e scavo; lavorazioni industriali; lavorazioni artigianali; attività commerciali; attività di servizio; attività sanitarie;
- i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 2-bis, solo se obbligati in quanto produttori iniziali, cioè solo se occupano più di dieci dipendenti;
- i trasportatori dei propri rifiuti speciali pericolosi, con l'iscrizione all'Albo gestori ambientali alla categoria 5;
- i trasportatori di rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che effettuano trasporti di rifiuti pericolosi sul territorio nazionale o in partenza dall'Italia verso l'estero; i soggetti dell'intermodalità (terminalisti, operatori logistici degli scali ferroviari, ecc.) che detengono i rifiuti speciali pericolosi in attesa della loro presa in carico da parte del vettore successivo (treno, nave, gomma);
- gli intermediari e commercianti di rifiuti speciali e urbani pericolosi;
- le attività di trattamento, recupero, smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e rifiuti urbani pericolosi;
- i soggetti che producono rifiuti pericolosi derivanti da attività di recupero o di smaltimento di rifiuti pericolosi, definiti come "nuovi produttori".

Si ricorda che nel calcolo dei dipendenti devono rientrare tutti gli addetti dell'impresa, considerando tutte le unità locali, anche quelle che non producono rifiuti pericolosi.

L'articolo 1, comma 1, lettera c), del nuovo DM 78/2016 precisa che vanno considerati tutti gli addetti con posizione di lavoro dipendente a tempo pieno o a tempo parziale, anche se temporaneamente assente per malattia, maternità, ecc.; indipendente, cioè con contratto di lavoro autonomo, con caratteristiche di continuità. I lavoratori stagionali sono considerati come frazioni di unità lavorative annue per le giornate effettivamente retribuite; la frazione si arrotonda all'intero superiore o inferiore più vicino.

Il provvedimento in esame DM 78/2016 stabilisce le caratteristiche del futuro sistema SISTRI, che sarà oggetto di revisione da parte del concessionario a conclusione delle procedure di affidamento oggi in corso. In particolare, saranno sostituiti gli attuali dispositivi USB e black box con strumenti idonei a garantire l'efficacia del sistema; sarà prevista la compilazione in modalità off-line con trasmissione asincrona dei dati, eliminando quindi l'attuale modalità di compilazione in tempo reale con l'obbligo di compilazione prima di ogni movimentazione; saranno tenuti in formato elettronico i registri di carico e scarico e i formulari di trasporto.

Il nuovo sistema dovrà permettere la generazione automatica della comunicazione annuale MUD per i rifiuti oggetto di comunicazione; sarà garantita l'interoperabilità con i sistema gestionali aziendali e l'interazione ed il coordinamento con le banche dati presso le pubbliche amministrazioni (es. Albo Gestori Ambientali).

SISTRI – Aggiornamento documentazione su sito ministeriale, nuovo Manuale e Procedure
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2072

Fonte sito www.sistri.it

Come noto, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016 il Decreto ministeriale n. 78 del 30 marzo 2016 contenente il Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell'articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

A seguito delle modifiche introdotte, è stato reso disponibile un aggiornamento Sezione Documenti. In particolare sono disponibili nella Sezione Manuali e Guide i seguenti documenti pubblicati a seguito di approvazione ed autorizzazione con DD prot. RINDEC-2016-63 del 7 giugno 2016:

NEWS SICUREZZA

INAIL BANDO ISI 2015 – On line gli elenchi cronologici delle domande inoltrate il 26.05 u.s.
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2102

Fonte sito www.inail.it

Sono online gli elenchi cronologici delle domande, divise per regione, inoltrate il 26 maggio 2016 tramite procedura informatica.

Gli elenchi cronologici sono ordinati in base all'orario di ricevimento delle domande e i progetti ammessi al finanziamento sono contrassegnati dalla lettera "S".

Entro il 1 luglio 2016, le imprese collocate in posizione utile devono trasmettere alla sede Inail territorialmente competente tutta la documentazione a completamento della domanda, utilizzando la posta elettronica certificata.

INAIL - Online otto opuscoli che aiutano a prevenire gli infortuni attraverso le immagini
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2092

Fonte sito Inail

Realizzata dal dipartimento per le Innovazioni tecnologiche e dalla direzione centrale Pianificazione e Comunicazione dell'Istituto, la collana utilizza disegni chiari e di immediata comprensione per richiamare l'attenzione sui comportamenti a rischio e sulle buone prassi da seguire nei cantieri edili

Prevenire e formare il lavoratore partendo da semplici e chiare immagini: dalla illustrazione delle reti di sicurezza ai ponteggi fissi. Questa la premessa che ha portato l'Inail a realizzare la collana "Quaderni per immagini", composta da otto opuscoli dedicati ai dispositivi di protezione, alle opere provvisionali e alle attrezzature utilizzate dai lavoratori nei cantieri edili, e nata dalla sinergia tra il dipartimento per le Innovazioni tecnologiche e la direzione centrale Pianificazione e Comunicazione dell'Istituto.

Gli opuscoli – tratti dai "Quaderni Tecnici per i cantieri temporanei o mobili", collana già edita dall'Inail – utilizzano disegni chiari ed esplicativi, in grado di richiamare l'attenzione sui comportamenti corretti e le situazioni a rischio. Rispetto alla collana precedente, infatti, i testi sono stati eliminati e alle immagini originali ne sono state aggiunte delle altre con l'obiettivo di approfondire ogni particolare e fornire il maggior numero possibile di indicazioni per il corretto utilizzo di dispositivi di protezione, opere provvisionali e attrezzature di lavoro.

La comunicazione nei cantieri esige un'efficacia estremamente rigorosa che consenta l'acquisizione rapida degli elementi di base indispensabili alla sicurezza del singolo lavoratore e a quella degli altri, soprattutto se stranieri. Per queste ragioni e per il superamento delle barriere linguistiche, problema che si aggiunge pericolosamente ai già molteplici rischi presenti in ogni cantiere edile, si è utilizzato uno strumento convenzionale, il libro, servendosi di una comunicazione non convenzionale, senza parole.

Ogni informazione viene quindi veicolata unicamente dai disegni che assumono funzione didascalica, approfondendo al massimo il dettaglio di ogni particolare così da fornire il maggior numero possibile di indicazioni per il corretto utilizzo di dispositivi, attrezzature, opere provvisionali.

Gli otto opuscoli sono relativi a:
Ponteggi fissi - Quaderni per immagini
Reti di sicurezza - Quaderni per immagini
Ancoraggi - Quaderni per immagini
Parapetti provvisori - Quaderni per immagini
Trabattelli - Quaderni per immagini
Scale portatili - Quaderni per immagini
Sistemi di protezione individuale dalle cadute - quaderni per immagini
Sistemi di protezione degli scavi a cielo aperto - quaderni per immagini

INAIL – Quaderni per la Salute e la Sicurezza, le piscine
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2093

Fonte sito www.inail.it

Il Quaderno, coniugando gli adempimenti tecnico-normativi e gli aspetti organizzativi e comportamentali con le misure di prevenzione, vuole fornire un supporto agli utenti e al personale in merito alla tutela della salute e alla sicurezza degli stessi nelle piscine.

L'esposizione degli argomenti, trattati con un linguaggio semplice e accessibile, è stata sviluppata allo scopo di informare un vasto pubblico sui potenziali rischi derivanti dagli agenti fisici, chimici e microbiologici presenti nei contesti considerati fornendo, nel contempo, elementi per il controllo e la prevenzione di tali rischi.

PREVENZIONE INCENDI – Regola tecnica per uffici con oltre 300 persone presenti, DM 08.06.2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2098

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 2016 il DM del Ministero dell'Interno 8 giugno 2016 recante "*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.*"

Con tale provvedimento, in vigore dal 23 luglio p.v., vengono stabilite le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività di ufficio con oltre 300 persone presenti; dette norme potranno essere applicate in sostituzione delle disposizioni vigenti ex DM 22 febbraio 2006 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.

RISCHIO CANCEROGENO FORMALDEIDE – Aggiornamento Documento Valutazione Rischi aziendale
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2100

La sezione di Medicina del Lavoro dell'Ospedale Papa Giovanni XXIII, a seguito dei numerosi quesiti ricevuti da aziende della provincia di Bergamo, dalle loro associazioni e dai Medici Competenti, ha redatto un parere scientifico/sanitario, in attesa dell'emanazione di eventuali Linee Guida del legislatore, in merito al comportamento più opportuno da tenersi in caso di presenza di formaldeide nei luoghi di lavoro/cicli di lavoro.

Nel documento si ricorda che l'Unione Europea ha riclassificato dal 1° gennaio 2016 la formaldeide, modificando la frase di rischio da "H351: Sospettato di provocare il cancro" a "H350: Può provocare il cancro". L'unione Europea, riclassificando la formaldeide come cancerogeno (categoria 1b), impone di applicare il Regolamento UE 605/2014 del 6 Giugno 2014, a partire dal 1 gennaio 2016.

Ciò ha due immediate conseguenze:
- per le aziende: un aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio (doveva essere redatto entro trenta giorni dal 1° gennaio 2016 quindi 1° febbraio 2016);
- per il MC, individuati i lavoratori esposti a rischio in collaborazione con il DL ed il RSPP, di adeguare il protocollo sanitario e attivare, se ritenuto necessario, il registro degli esposti.

TESTO UNICO SICUREZZA LAVORO – Disponibile sul sito Ministero Lavoro il testo aggiornato edizione giugno 2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2097

Disponibile il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - noto come Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro - coordinato con il Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 e con i successivi ulteriori decreti integrativi e correttivi (aggiornato nell'edizione giugno 2016).
Nel sito del Ministero del Lavoro pubblicata la versione aggiornata giugno 2016.

NEWS AREA TECNICA

BASSA TENSIONE - Nuovo D.Lgs. n. 86/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2079

Pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 121 alla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2016 il D.Lgs n. 86 del 19 maggio 2016 che attua la Direttiva UE n. 2014/35, con la quale è stata armonizzata la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

Il decreto, in vigore il 26 maggio u.s., prevede che i prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 in conformità delle precedenti disposizioni ora abrogate ex Legge 18 ottobre 1977 n. 791 e successive modificazioni e integrazioni, possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente.

COMPATIBILITA' ELETTROMAGNETICA – Nuovo D.Lgs. n. 80/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2078

Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 n. 121 il D.Lgs. n. 80 del 19 maggio 2016 che recepisce la Direttiva UE n. 2014/30, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica.

Il provvedimento, in vigore il 26 maggio 2016, dispone che le apparecchiature immesse sul mercato prima del 20 aprile 2016 in conformità delle precedenti disposizioni ex D.Lgs. n. 194/2007 possono essere messe a disposizione del mercato o messe in servizio anche successivamente.

Le principali novità interessano le definizioni, gli obblighi per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori, le procedure di valutazione della conformità, la marcatura CE, la dichiarazione di conformità.

DIRETTIVA ATEX – Nuovo D.Lgs. 85/2016 apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2080

Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 il D.Lgs. n. 85 del 19 maggio 2016 che attua la Direttiva UE n. 2014/34, con la quale è stata armonizzata la legislazione degli Stati membri in materia di sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.

Il provvedimento, in vigore il 26 maggio us., prevede che i prodotti immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 in conformità delle precedenti disposizioni ora abrogate ex DPR 126/1998 possono essere messi a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente.

DIRETTIVA PED - Nuovo regolamento per la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione, D.Lgs. n.26/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2073

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo u.s. il D.Lgs. 15 febbraio 2016 n. 26 che abroga il D.Lgs. n. 93/2000 attuando la Direttiva UE n. 2014/68 (che ha sostituito la Direttiva CE n. 97/23).

Il nuovo decreto, che modifica le modalità per la messa a disposizione sul mercato delle attrezzature a pressione (PED), si applica a partire dal prossimo 19 luglio 2016, ad esclusione delle disposizioni concernenti la classificazione già applicabili dal 1° giugno 2015.

Il provvedimento in esame integra le definizioni; in particolare modifica quelle relative a immissione sul mercato, messa in servizio, fabbricante e ispettorato degli utilizzatori, mentre ne introduce di nuove con riferimento a: messa a disposizione sul mercato, rappresentante autorizzato, importatore, distributore, operatori economici, specifica tecnica, norma armonizzata, accreditamento, organismo nazionale di accreditamento, valutazione della conformità, organismo di valutazione della conformità, richiamo, ritiro, marcatura CE e normativa di armonizzazione dell'Unione.

L'art. 3 del D.Lgs. 26/2016 riepiloga gli obblighi previsti per il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore (sono gli stessi previsti a suo tempo dalla Decisione CE del 9 luglio 2008 n. 768), nonché i casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori. Inoltre vengono individuati gli operatori economici (il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l'importatore e il distributore) che devono rendere disponibili per dieci anni le informazioni, su richiesta, alle autorità di vigilanza circa qualsiasi operatore economico che ha fornito loro attrezzature a pressione o insiemi, nonché qualsiasi operatore economico a cui hanno fornito attrezzature a pressione o insiemi.

Per quanto riguarda la classificazione delle attrezzature a pressione viene mantenuta la suddivisione dei fluidi nei gruppi 1 e 2; cambiano però i riferimenti per rientrare nel gruppo 1, in quanto si tiene conto della normativa nota come regolamento CLP che disciplina la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Vengono modificati i contenuti della dichiarazione di conformità che dovrà contenere: l'eventuale assegnazione di un numero identificativo della dichiarazione (opzionabile); i riferimenti dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme (numero di prodotto, di tipo, di lotto, o di serie); il nome e l'indirizzo del fabbricante e, laddove applicabile, del suo rappresentante autorizzato; l'indicazione che la dichiarazione di conformità è stata rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante; l'oggetto della dichiarazione (identificazione dell'attrezzatura a pressione o dell'insieme che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un'immagine, laddove necessario): l'indicazione che la dichiarazione è conforme alla pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione (riferimento della Direttiva UE n. 20014/68); il riferimento delle pertinenti norme armonizzate utilizzate o delle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata la conformità; eventualmente, il nome, l'indirizzo e il numero dell'organismo notificato che ha effettuato la valutazione di conformità e il numero del certificato rilasciato, nonché un riferimento al certificato di esame UE del tipo - tipo di produzione, certificato di esame UE del tipo, tipo di progetto, certificato di esame UE del progetto o certificato di conformità; le informazioni supplementari, relativel soggetto che firma la dichiarazione o che ha firmato a nome e per conto di ……..; luogo e data del rilascio;-) nome e cognome, funzione di chi firma la dichiarazione.

Infine per quanto riguarda le procedure previste per la marcatura CE e per la valutazione di conformità a cura del fabbricante che appone la marcatura CE rimangono di fatto invariate ma vengono sostituite le tabelle di riferimento.
Tutto l'apparato sanzionatorio viene aggiornato in euro e non più in lire rivedendo gli importi.

FERTILIZZANTI – Aggiornamento normativa Ministero politiche agricole alimentari e forestali
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2099

Fonte sito ministeriale www.politicheagricole.it

Il Ministero politiche agricole alimentari e forestali ha pubblicato sul sito nella sezione Filiere/Difesa delle Piante i seguenti provvedimenti:

DECRETO DIRETTORE GENERALE - DISR V - iscrizione ditte fabbricanti fertilizzanti nel registro ai sensi dell'art.8 del D.M. 29 APRILE 2010 n.75
Con questo decreto viene pubblicato l'aggiornamento delle ditte fabbricanti prodotti fertilizzanti iscritti nel registro - reperibili nel sito del Ministero Politiche agricole al seguente indirizzo: http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/attivaservizio.jsp?sid=1202&pid=1406&servizio=Consultazione+Registri+Fertilizzanti+e+Fabbricanti&bottoni=no

DECRETO DIRETTORE GENERALE - DISR V - iscrizione fertilizzanti nel registro ai sensi dell'art.8 del D.M. 29 APRILE 2010 n.75
Con questo provvedimento viene pubblicato l'aggiornamento dei prodotti fertilizzanti iscritti nel registro - reperibili nel sito del Ministero Politiche agricole al seguente indirizzo:http://mipaaf.sian.it/portale-mipaaf/attivaservizio.jsp?sid=1202&pid=1406&servizio=Consultazione+Registri+Fertilizzanti+e+Fabbricanti&bottoni=no

Decreto Ministeriale 31 maggio 2016 n. 7276 Approvazione dei Metodi ufficiali di analisi per i fertilizzanti – Supplemento n. 13
Con tale decreto vengono aggiornati i metodi ufficiali analitici per i fertilizzanti – Supplemento n. 13 descritti in allegato che si applicano al controllo dei fertilizzanti nazionali.

REACH - Inventario ECHA di sostanze che potrebbero rispondere ai criteri di cui all'Allegato III del REACH
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2091

Fonte sito MISE

E' stato reso pubblico in data 18 maggio 2016 l'inventario ECHA delle sostanze che potrebbero rispondere ai criteri di cui all'Allegato III del REACH, per cui non si applicherebbe la registrazione con il set ridotto di informazioni (solo proprietà chimico-fisiche).

Si ricorda infatti che nel caso in cui la sostanza da registrare rispetti uno dei criteri di cui all'allegato III è necessario fornire tutte le informazioni di cui all'Allegato VII.

L'inventario reso disponibile da ECHA fornisce supporto alle aziende che producono o importano sostanze in quantità 1-10 t/anno nel processo decisionale per comprendere se è possibile registrare con informazioni ridotte oppure è necessario fornire le informazioni complete.

Maggiori informazioni:
- News sito ECHA
- Inventario Allegato III

REACH - Nuove pagine MISE dedicate agli utilizzatori a valle

http://www.apiverona.it/section_contents/view/2090

Fonte MISE sito http://reach.sviluppoeconomico.gov.it

Sul sito del MISE Ministero Sviluppo Economico si legge che tra le attività della CSR-Roadmap e REACH2018 Roadmap particolare attenzione è stata posta allo scambio di informazioni all'interno della catena di approvvigionamento in vista della prossima scadenza di registrazione. Sono state implementate le seguenti pagine utili per gli utilizzatori a valle:

Mappe d'uso
Check-list per SDS
Registrazione REACH e utilizzatori a valle (italiano)
Pagina "utilizzatori a valle" (italiano)
Pagina LinkedIn "Users of chemicals"

Ulteriori questioni che interessano gli utilizzatori a valle
Se le vostre operazioni nell'UE si basano su sostanze chimiche, potreste essere soggetti alle scadenze di registrazione REACH. Il termine ultimo per la registrazione di sostanze chimiche esistenti è il 31 maggio 2018 e riguarda le sostanze fabbricate o importate nell'UE / nello SEE in quantità comprese tra 1 e 100 tonnellate all'anno.

Qualora i fornitori non registrassero le sostanze entro il 31 maggio 2018, pur avendone l'obbligo, non potranno continuare a fornirle. Tuttavia, potete agire per proteggere le vostre attività aziendali.

1. Identificate le sostanze critiche per la vostra attività.
   - Vanno considerate anche le sostanze contenute nelle miscele. Se utilizzate articoli prodotti nell'UE che possono utilizzare le sostanze nella produzione, chiedete informazioni ai vostri fornitori in merito allo stato di registrazione REACH delle stesse.
2. Controllate se le sostanze sono già registrate.
   - Le sostanze registrate sono elencate sul sito web dell'ECHA. È anche possibile vedere chi le ha registrate.
3. Controllate se le sostanze devono essere registrate.
   - È probabile che una sostanza debba essere registrata se il fornitore ne produce o importa più di una tonnellata all'anno. Alcuni tipi di sostanze non sono soggette a obblighi di registrazione come ad esempio le sostanze presenti in natura o le sostanze che sono soggette a registrazione o licenza ai sensi di altri regimi legislativi quali le sostanze presenti negli alimenti.
4. Per eventuali sostanze non registrate, scoprite se i vostri fornitori prevedono di registrarle.
   - Tenete a mente che una risposta positiva o una pre-registrazione non costituiscono una garanzia del fatto che il fornitore proceda con la registrazione di una sostanza.
5. Cercate fornitori alternativi, se necessario.
   - Sul sito web dell'ECHA si possono trovare le aziende che hanno registrato la sostanza.
6. Controllate se gli usi che ne farete saranno inclusi nella registrazione, in particolare se utilizzate una sostanza in un modo nuovo.
   - Gli utilizzatori di sostanze chimiche hanno il diritto di informare i fornitori sui loro usi in modo da fare sì che gli stessi siano inclusi nella registrazione. Questo contribuisce ad assicurare che l'uso sia incluso negli scenari d'esposizione che riceverete in seguito.
   - Se operate nell'ambito di un settore organizzato, la vostra organizzazione di settore potrebbe aver creato delle mappe degli usi che descrivono gli usi e le condizioni d'uso più comuni in un formato concordato che i dichiaranti possono utilizzare con facilità. Questo consente di risparmiare tempo in quanto non è necessario contattare direttamente il fornitore.

7. Se nessun fornitore intende registrare una sostanza, prendete in considerazione la possibilità di importarla direttamente.
   - Se importate più di una tonnellata di una sostanza all'anno, dovete registrarla.
   - I requisiti per la registrazione sono meno esaustivi per quantitativi fino a 10 tonnellate all'anno

Utilizzatori a valle
Le imprese o i lavoratori individuali che usano sostanze chimiche sono denominati utilizzatori a valle nei regolamenti REACH e CLP. Tale denominazione include le aziende che fabbricano prodotti od offrono servizi nell'ambito dei quali le sostanze chimiche non rappresentano l'elemento principale della loro attività, come nel caso di imprese alimentari, edili o di pulizia. I prodotti chimici utilizzati includono solitamente vernici, metalli, adesivi, solventi e detergenti.

Gli utilizzatori a valle svolgono un ruolo importante nella promozione dell'uso sicuro delle sostanze chimiche assicurandone l'uso sicuro presso il loro stabilimento e comunicando le informazioni pertinenti sia ai loro fornitori che ai loro clienti.

Queste pagine web descrivono l'impatto dei regolamenti REACH e CLP sugli utilizzatori a valle. È disponibile una serie di materiali di supporto, inoltre, una mappa interattiva collegata alla scheda "Assistenza" vi aiuta a trovare queste informazioni in modo rapido.

RECIPIENTI SEMPLICI A PRESSIONE - Nuovo D.Lgs. 82/2016
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2076

Pubblicato sul Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2016 il D.Lgs. n. 82 del 19 maggio 2016 con il quale viene recepita la Direttiva UE n. 2014/29, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato dei recipienti semplici a pressione.

Il provvedimento, in vigore dal 26 maggio u.s, modifica le precedenti disposizioni ex D.Lgs. 311/1991.

I recipienti semplici a pressione immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 in conformità delle precedenti disposizioni D.Lgs. n. 311 del 27 settembre 1991 possono essere messe a disposizione del mercato o messi in servizio anche successivamente.

Il provvedimento introduce alcune novità, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione vengono incluse anche le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione, i quali devono essere fabbricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato o in lega di alluminio ricotto.

Inoltre sono riportati nuovi obblighi per i fabbricanti, i rappresentanti autorizzati, gli importatori, i distributori e vengono modificate le procedure di valutazione della conformità, la marcatura CE, la dichiarazione di conformità.

SICUREZZA E CONFORMITÀ DEI PRODOTTI - Recepite le nuove direttive europee
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2075

Fonte MISE sito www.sviluppoeconomico.gov.it

Accrescere la sicurezza e assicurare la conformità dei prodotti sono l'obiettivo alla base dell'iniziativa del Ministero dello sviluppo economico che ha portato al recepimento in Italia di sei direttive europee sulla commercializzazione di:

- recipienti semplici a pressione
- compatibilità elettromagnetica
- strumenti per pesare
- strumenti di misura
- sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente esplosiva

- materiale elettrico entro taluni limiti di tensione

Contestualmente, su iniziativa del Ministero dell'interno, è stata recepita anche la nuova direttiva sugli esplosivi per uso civile.

I provvedimenti armonizzano la legislazione nazionale a quella degli altri Stati membri e definisco in modo chiaro i requisiti a cui devono rispondere attrezzature e prodotti per garantire la tutela della salute e sicurezza di tutti coloro che li utilizzano e, per gli strumenti metrici, l'affidabilità delle misure. Inoltre, aggiornano gli obblighi a carico dei fabbricanti e degli altri operatori economici (Importatori e distributori) e disciplinano le procedure da attuare per il controllo della conformità, ivi compreso, nei casi previsti, l'accreditamento degli organismi di valutazione della conformità.

Senza radicali innovazioni rispetto ai requisiti stabiliti per i prodotti dalle norma nazionali di recepimento delle precedenti analoghe direttive, si provvede in tal modo in particolare ad adeguare le procedure a quanto già stabilito nel regolamento CE n. 765/2008 e nella Decisione della Commissione n. 768/2008, per assicurare il regolare funzionamento del mercato interno dell'Unione europea e rapporti di leale collaborazione, responsabilizzazione e fiducia tra gli operatori economici, i consumatori e utenti, le istituzioni nazionali e quelle dell'UE. I decreti legislativi sono stati pubblicati sul supplemento ordinario n.16 della Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2016, n 121.

Decreti legislativi:
Compatibilità elettromagnetica - direttiva 2014/30/UE - Decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80
Esplosivi per uso civile - direttiva 2014/28/UE – Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 81
Recipienti semplici a pressione - direttiva 2014/29/UE - Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82
Strumenti per pesare a funzionamento non automatico - direttiva 2014/31/UE - Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83
Strumenti di misura - direttiva 2014/32/UE come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13 - Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84
Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosivo - direttiva 2014/34/UE - Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 85
Materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione - direttiva 2014/35/UE- Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 86

SOSTANZE PERICOLOSE – Aggiornamenti sito ECHA
http://www.apiverona.it/section_contents/view/2081

Fonte www.echa.europa.eu

Si segnalano i seguenti aggiornamenti e le consultazioni aperte disponibili sul sito dell'ECHA:

- Guida ECHA sulla voce n. 63 dell'Allegato XVII del Regolamento REACH relativa al contenuto in Piombo e suoi composti negli articoli per i consumatori. La Guida, nata da una richiesta della Commissione ad ECHA, intende assistere produttori, importatori, distributori e utilizzatori dei suddetti articoli, nonché le Autorità Competenti e le autorità di controllo, nell'interpretazione dei paragrafi da 7 a 10 della voce 63. Guideline on the scope of the Entry 63 (paragraphs 7 to 10) of Annex XVII to REACH on: Lead and its compounds in articles supplied to the general public that can be mouthed by children;

- Consultazione pubblica relativa alla proposta di classificazione del Methylmercuric chloride (scadenza commenti 13/06/2016) http://echa.europa.eu/harmonised-classification-and-labelling-consultation/-/substance-rev/13557/term);

- Consultazione pubblica per 47 domande di autorizzazione (con scadenza al 22/06/2016) http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/authorisation/applications-for-authorisation;

- Schema degli aggiornamenti previsti nel 2016-2017 relativamente alle Guide tecniche (http://ec

APPROFONDIMENTI

CALDO E RAMADAN: COME GESTIRE LA SALUTE E LA SICUREZZA SUL LAVORO

a cura di Francesco Menegalli

Il caldo estivo e la maggiore irradiazione solare sono fattori che impattano fortemente sui rischi per la Salute e la Sicurezza dei lavoratori, sia direttamente (il calore ambientale e le radiazioni solari sono fattori di rischio che possono gravare significativamente sulla salute delle persone, e in particolare dei lavoratori che svolgono attività fisicamente onerose) che indirettamente: lo stress psicofisico generato dal lavoro in ambienti ad elevato discomfort termico, in particolare in ambienti caldi, incide anche sulle performance cognitive dei lavoratori (concentrazione, attenzione, consapevolezza situazionale, decision-making, problem solving, capacità di reagire rapidamente ed appropriatamente a situazioni di potenziale pericolo), aumentando la predisposizione a disattenzioni, a sottovalutazione dei pericoli e di conseguenza a incidenti e infortuni.

http://www.apiverona.it/section_contents/view/2103/2